



COMUNE DI PIEVEPELAGO

Provincia di Modena

P.zza V.Veneto, 16 – 41027 PIEVEPELAGO (Mo)

Tel. 0536-71322 – fax 0536 -72025

e mail : _segreteria@comune.pievepelago.mo.it

Prot. n . 2059

PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA DEL COMUNE DI PIEVEPELAGO - ESTATE 2016

NORME DI GARA

A) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Alla gara è ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e delle associazioni ed enti che ai sensi della normativa civilistica, fiscale, ecc. vigente abbiano la capacità giuridica di fornire servizi per conto terzi ed in particolare di essere affidatari del servizio oggetto di appalto.

I concorrenti per essere ammessi alla gara devono possedere i seguenti requisiti di ordine generale di idoneità professionale e tecnico-organizzativo

A) Le imprese per essere ammesse alla gara devono essere in possesso, dei seguenti requisiti minimi:

a) assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, del D.lgs 18.04.2016, n. 50;
[in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti]: Il requisito a) deve essere posseduto da tutti concorrenti facenti parte del raggruppamento;

b) iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia;
[Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese]: Il requisito b) deve essere posseduto da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento

B) Le associazioni ed enti che ai sensi della normativa civilistica, fiscale, ecc. vigente abbiano la capacità giuridica di fornire servizi per conto terzi ed in particolare di essere affidatari del servizio oggetto di appalto per essere ammesse alla gara devono essere in possesso, dei seguenti requisiti minimi:

a) avere la capacità giuridica di fornire servizi per conto terzi ed in particolare di essere affidatari dei servizi oggetto di appalto, ai sensi della normativa civilistica, fiscale ecc. e devono essere costituite nel rispetto della normativa vigente in materia. L'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione o Ente, devono essere formalizzate almeno con scrittura privata registrata;

[in caso di raggruppamento: il requisito a) deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti partecipanti al raggruppamento];

b) assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs 18.04.2016, n. 50 in quanto compatibili;

[in caso di raggruppamento : il requisito b) deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti partecipanti al raggruppamento];

In entrambi i casi A) e B) cioè sia imprese sia associazioni:

c) dichiarazione attestante l'avvenuto svolgimento di servizi di gestione di impianti sportivi all'aperto , per la durata di almeno una stagione annuale nell'ultimo quinquennio, decorrente dalla data di scadenza del bando. In caso di raggruppamento temporaneo, questo requisito deve essere posseduto dal capogruppo.

I requisiti di cui sopra, sotto il profilo temporale, devono sussistere al momento di presentazione dell'offerta, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e per l'aggiudicatario fino alla conclusione del contratto di concessione

I requisiti di cui sopra, sotto il profilo temporale, devono sussistere al momento di presentazione dell'offerta, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e per l'aggiudicatario fino alla conclusione del contratto di concessione.

In riferimento alla normativa vigente si osservano i seguenti **divieti**:

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale quando partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti((Art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016), in presenza di tale condizione si procederà **all'esclusione** dalla gara di **tutte** le imprese che si trovano in dette condizioni.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e lettera c) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; **a questi ultimi è fatto divieto di partecipare**, in qualsiasi altra forma, alla presente gara, in caso di violazione **sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato**.

Le imprese aventi sede in altri Stati aderenti all'Unione Europea potranno provare il possesso dei requisiti in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.

Ai sensi dell'art. 48 comma 9 del D.lgs n. 50/2016, è vietata l'associazione in partecipazione. E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 48, comma 9 citato comporta l'annullamento della aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

B) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno fare pervenire all'Amministrazione scrivente - Ufficio Protocollo - Piazza Veneto 16 - 41027 Pievepelago, direttamente a mano , durante l'orario di apertura al pubblico (dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e il martedì e il giovedì dalle ore 15 alle ore 17,30) - o tramite il servizio postale , non più tardi delle **ORE 12,00 DEL GIORNO 21 MAGGIO 2016 un plico contenente quanto previsto al paragrafo C) "documenti da presentare", debitamente chiuso e sigillato, a pena di esclusione, con ceralacca o altro mezzo idoneo ad assicurarne la segretezza, con l'ESATTA INDICAZIONE DEL NOMINATIVO DEL MITTENTE, L'INDIRIZZO, IL NUMERO DI TELEFONO E DI FAX, e con la seguente scritta: "OFFERTA AFFIDAMENTO CONCESSIONE GESTIONE PISCINA COMUNALE SCOPERTA DI PIEVEPELAGO ESTATE 2016. NON APRIRE."**

Il termine entro il quale dovrà pervenire l'offerta, il cui recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, è da considerarsi perentorio, precisando che, in caso di invio tramite il servizio postale, non vale la data del timbro postale ma quella di arrivo all'Ufficio Protocollo dell'Ente.

Non si darà pertanto corso al plico che non sia pervenuto ENTRO IL GIORNO E L'ORA FISSATI QUALE TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE o sul quale non sia stato riportato l'oggetto dell'appalto e l'indicazione dell'impresa mittente.

Oltre il termine fissato per la presentazione non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente.

C) DOCUMENTI DA PRESENTARE

Il plico sigillato che i soggetti interessati a partecipare dovranno far pervenire entro la data di scadenza e con le modalità di cui sopra dovrà contenere, a pena di esclusione, N. 2 buste, **sigillate con ceralacca o altro mezzo idoneo ad assicurarne la segretezza.**

Sul frontespizio di ciascuna busta, dovrà essere chiaramente indicato il contenuto e precisamente:

- busta N. 1 : documentazione amministrativa ai fini dell'ammissibilità alla gara;
- busta N. 2 : offerta economica.

Le due buste dovranno contenere rispettivamente, la seguente documentazione:

- BUSTA N.1 : DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA AI FINI DELL'AMMISSIBILITA' ALLA GARA

1a: PER LE IMPRESE:

1a. 1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE, in carta semplice con allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000), che potrà essere resa utilizzando il **“modello M1 PER LE IMPRESE”** **scaricabile dal sito internet del Comune di PIEVEPELAGO** **<http://www.comune.pievepelago.mo.it>** - sezione bandi e appalti, che dovrà essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal titolare o legale rappresentante, con la quale l'operatore economico attesta:

1) che non ha riportato condanna , con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, dei seguenti reati di cui al comma 1 , lett. a, b.c, d, e. f, g, dell'art. 80 del Dlgs. 50/2016:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Avvertenza: L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

2) che non sussistono a suo carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

Avvertenza: L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

N.B. - Se gli elementi di cui ai punti 1,2 non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante è necessario che tali dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti con le medesime modalità della presente dichiarazione

3) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Avvertenza : . Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Il comma 4 dell'art. 80 del D.lgs 50/2016 non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

4) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Avvertenza :. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il comma 4 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5) di non trovarsi in una delle seguenti situazioni di cui al comma 5 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 come sottoelencate:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

Avvertenza: Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non può essere risolta con misure meno intrusive;

6) ai sensi del comma 5 lett. g) dell'art. 80 del DLgs. N. 50/2016, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

7) ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. f) del D.lgs. 50/2016 di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

8) ai sensi del comma 5 lett. h) del D.lgs. 50/2016, di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Avvertenza : L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa

9) 9.1 che l'impresa, in quanto soggetta, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 12.3.1999 n. 68;

oppure, in alternativa:

9.2 che l'impresa non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68, avendo un numero di dipendenti inferiore a 15;

oppure, in alternativa:

9.3 che l'impresa non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68, avendo alle dipendenze un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 18/1/2000;

- 10) che il sottoscritto e ciascuno dei soggetti indicati nell'Avvertenza, di cui alla precedente nr. 1), nell'anno antecedente alla pubblicazione del presente bando:
10. 1 non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991;
- oppure, in alternativa:
- 10.2 pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, ne hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
- oppure in alternativa**
10. 3 pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, ricorre il caso previsto dall'articolo 4 primo comma della legge 24 novembre 1981 nr. 689
- 11) 11.1 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile rispetto ad alcun altro partecipante e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- oppure, in alternativa:
- 11.2 di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di altri partecipanti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente, con indicazione dell/i soggetto/i con cui sussiste tale situazione di controllo;
- Avvertenza: La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.*
- 12) di essersi recato/a nei luoghi dove dovranno essere eseguiti i servizi e di avere preso conoscenza dei luoghi di lavoro, di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili, il capitolato speciale adeguato e il prezzo stabilito a base di gara congruo e tale da consentire l'offerta presentata;
- 13) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei servizi nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei servizi in appalto;
- 14) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza per garantire l'esecuzione dei servizi nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro come da normativa vigente, nonché degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti nel luogo in cui verranno eseguiti i servizi;
- 15) di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici, previste dall'art. 48, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, che dispone testualmente: "È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti."
- 16) che l'impresa risulta iscritta al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, ; devono, altresì, essere indicati i dati

identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) dei **soggetti indicati nell' "Avvertenza"**, compresi i cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando;

Avvertenza: *Se trattasi di impresa individuale la presente dichiarazione deve contenere: i dati del titolare, di eventuali altre persone munite di poteri di rappresentanza; se si tratta di Società in nome collettivo deve contenere: i dati di tutti i soci; se si tratta di Società in accomandita semplice, deve contenere: i dati di tutti i soci accomandatari; per tutti gli altri tipi di società deve contenere: i dati degli Amministratori munite dei poteri di rappresentanza e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;*

17) di essere in possesso (per ciascuno dei soggetti indicati alla "Avvertenza" di cui al punto 16) della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero della residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono il trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;

18) di aver adempiuto all'interno della propria azienda agli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza e, in particolare, di aver provveduto alla nomina del Responsabile di prevenzione e protezione aziendale e del medico competente, "ove previsto" designati ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008

19)19.1 - di non essersi avvalsi di piani di emersione di cui alla legge 383 del 18.10.2001 oppure, in alternativa:

19.2 -di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 18.10.2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;

20) di assumere, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in attuazione della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

21) per i soli gruppi europei di interesse economico: che il gruppo è iscritto al registro delle imprese ex art. 3 del D.Lgs. 23.07.1991, n. 240;

22) per i soli consorzi di cui all'art. 45 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016: dovranno indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio, questi ultimi dovranno indicare a loro volta le imprese consorziate per le quali concorrono.

23) dichiara espressamente ai sensi dell'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mod., alle condizioni indicate nel capitolato speciale d'appalto, quali servizi indicati nel capitolato speciale d'onere (esclusivamente di attività accessorie e marginali quali ad esempio servizi di pulizia, di manutenzione ordinaria dei locali e delle aree di pertinenza delle attrezzature) facenti parte dell'appalto intenda subappaltare od affidare in cottimo, a soggetti in possesso dei necessari requisiti;

La mancata dichiarazione comporterà necessariamente la mancata autorizzazione al subappalto o cottimo, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mod.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese, la dichiarazione cui al nr. 23 e al successivo _24), deve essere rilasciata dalla sola impresa mandataria.

24) di impegnarsi, quale eventuale aggiudicatario, in caso di subappalto o di cottimo a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture debitamente quietanzate relative ai pagamenti da esso aggiudicatario via corrisposti al subappaltatore o cottimista;

25) per le sole Cooperative o Consorzi di cui all'art. 45, comma 1 lett.b) del D.Lgs n. 163/2006 dichiarazione:

ee.1 di iscrizione nell' Albo presso la competente Camera di Commercio

ee.2 di iscrizione nell'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi (ai sensi del D.lgs n. 220/2002);

26) - di essere disposto ad iniziare il servizio, in pendenza della formalizzazione del contratto di cottimo;

- 27- di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto , e di accettarne tutte le condizioni;
- 28) indicazione dell'indirizzo di posta certificata (PEC) o il numero di fax al fine dell'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76 del D. lgs. N.50/2016;
- 29) di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi ordinari di concorrenti, tutti i concorrenti devono produrre la dichiarazione .

I consorziati, relativamente ai quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 dichiarano di concorrere, devono produrre la dichiarazione che precede.

1b.PER LE ASSOCIAZIONI ED ENTI CHE AI SENSI DELLA NORMATIVA CIVILISTICA, FISCALE, ECC. VIGENTE HANNO LA CAPACITÀ GIURIDICA DI FORNIRE SERVIZI PER CONTO TERZI ED IN PARTICOLARE DI ESSERE AFFIDATARI DEL SERVIZIO OGGETTO DI APPALTO:

1b. 1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE, in carta semplice con allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000), che potrà essere resa utilizzando **il “modello M1 PER LE ASSOCIAZIONI/ENTI” scaricabile dal sito internet del Comune di Pievepelago <http://www.comune.pievepelago.mo.it>** - sezione bandi e appalti, che dovrà essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal titolare o legale rappresentante, con la quale il concorrente, attesta:

1a. 1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE, in carta semplice con allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000), che potrà essere resa utilizzando **il “modello M1 PER LE IMPRESE” scaricabile dal sito internet del Comune di PIEVEPELAGO <http://www.comune.pievepelago.mo.it>** - sezione bandi e appalti, che dovrà essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal titolare o legale rappresentante, con la quale l'operatore economico attesta:

1) che non ha riportato condanna , con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, dei seguenti reati di cui al comma 1 , lett. a, b.c, d, e. f, g, dell'art. 80 del Dlgs. 50/2016:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in

quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Avvertenza: L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

2) che non sussistono a suo carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

Avvertenza: L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

N.B. - Se gli elementi di cui ai punti 1,2 non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante è necessario che tali dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti con le medesime modalità della presente dichiarazione

3) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Avvertenza : . Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Il comma 4 dell'art. 80 del D.lgs 50/2016 non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

4) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Avvertenza :. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il comma 4 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5) di non trovarsi in una delle seguenti situazioni di cui al comma 5 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 come sottoelencate:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

Avvertenza: Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) la partecipazione dell'operatore economico determina una situazione di conflitto di

interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non può essere risolta con misure meno intrusive;
6) ai sensi del comma 5 lett. g) dell'art. 80 del DLgs. N. 50/2016, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

7) ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. f) del D.lgs. 50/2016 di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

8) ai sensi del comma 5 lett. h del D.lgs. 50/2016, di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Avvertenza : L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa

9) 9.1 che l'impresa, in quanto soggetta, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 12.3.1999 n. 68;

oppure, in alternativa:

9.2 che l'impresa non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68, avendo un numero di dipendenti inferiore a 15;

oppure, in alternativa:

9.3 che l'impresa non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68, avendo alle dipendenze un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 18/1/2000;

10) che il sottoscritto e ciascuno dei soggetti indicati nell'Avvertenza, di cui al precedente nr. 1), nell'anno antecedente alla pubblicazione del presente bando:

10.1 non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991;

oppure, in alternativa:

10.2 pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, ne hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

oppure in alternativa

10.3 pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, ricorre il caso previsto dall'articolo 4 primo comma della legge 24 novembre 1981 nr. 689

11) 11.1 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile rispetto ad alcun altro partecipante e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure, in alternativa:

11.2 di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di altri partecipanti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui

all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente, con indicazione del/i soggetto/i con cui sussiste tale situazione di controllo;

Avvertenza:

La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

- 12) di essersi recato/a nei luoghi dove dovranno essere eseguiti i servizi e di avere preso conoscenza dei luoghi di lavoro, di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili, il capitolato speciale adeguato e il prezzo stabilito a base di gara congruo e tale da consentire l'offerta presentata;
- 13) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei servizi nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei servizi in appalto;
- 14) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza per garantire l'esecuzione dei servizi nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro come da normativa vigente, nonché degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti nel luogo in cui verranno eseguiti i servizi;
- 15) di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici, previste dall'art. 48, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, che dispone testualmente: "È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti."
- 16) il nominativo, i dati anagrafici e la residenza delle persone delegate a rappresentare e impegnare legalmente la Società od Associazione od Ente con l'indicazione del relativo provvedimento di nomina;
- 17) di essere in possesso (per ciascuno dei soggetti indicati al punto 16) della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero della residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono il trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;
- 18) di applicare integralmente ai propri dipendenti il contratto collettivo nazionale ed integrativo di lavoro;
- 19) di aver adempiuto all'interno della propria azienda agli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza e, in particolare, di aver provveduto alla nomina del Responsabile di prevenzione e protezione aziendale e del medico competente, "ove previsto" designati ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008
- 20)20.1 - di non essersi avvalsi di piani di emersione di cui alla legge 383 del 18.10.2001 oppure, in alternativa:
 - 20.2 - di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 18.10.2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
- 21) di assumere, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in attuazione della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

22) dichiara espressamente ai sensi dell'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mod., alle condizioni indicate nel capitolato speciale d'appalto, quali servizi indicati nel capitolato speciale d'onori (esclusivamente di attività accessorie e marginali quali ad esempio servizi di pulizia, di manutenzione ordinaria dei locali e delle aree di pertinenza delle attrezzature) facenti parte dell'appalto intenda subappaltare od affidare in cottimo, a soggetti in possesso dei necessari requisiti;

La mancata dichiarazione comporterà necessariamente la mancata autorizzazione al subappalto o cottimo, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mod.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese, la dichiarazione cui al nr. 22 e al successivo _23), deve essere rilasciata dalla sola impresa mandataria.

23) di impegnarsi, quale eventuale aggiudicatario, in caso di subappalto o di cottimo a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture debitamente quietanzate relative ai pagamenti da esso aggiudicatario via corrisposti al subappaltatore o cottimista;

24) - di essere disposto ad iniziare il servizio, in pendenza della formalizzazione del contratto di cottimo;

25- di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto , e di accettarne tutte le condizioni;

26) indicazione dell'indirizzo di posta certificata (PEC) o il numero di fax al fine dell'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76 del D. lgs. N.50/2016;

27) di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi ordinari di concorrenti, tutti i concorrenti devono produrre la dichiarazione .

I consorziati, relativamente ai quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 dichiarano di concorrere, devono produrre la dichiarazione.

1b.2) ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE O SOCIETA' O ENTE (IN ORIGINALE O COPIA AUTENTICATA AI SENSI DI LEGGE)

1b. 3) STATUTO VIGENTE DELL'ASSOCIAZIONE O SOCIETA' O ENTE (IN ORIGINALE O COPIA AUTENTICATA AI SENSI DI LEGGE);

2) 2.1. CONSORZI:

In caso di consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, le imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio dovranno presentare la dichiarazione di cui al precedente punto 1) e l'attestato di avvenuto sopralluogo.

I consorzi ordinari di concorrenti, devono specificare nell'offerta le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori consorziati;

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 dovranno indicare per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

. Con riferimento ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2, lett. b) e c) si richiama l'art. 47 del D.lgs. 50/2016

2.2 CONCORRENTI RIUNITI IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO, O CHE INTENDONO RIUNIRSI:

. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), del D.lgs. 50/2016 anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 del d.lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 del Dlgs. 50/2016 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo o che intendono riunirsi, devono specificare nell'offerta economica le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli concorrenti riuniti o che intendono riunirsi, fermo restando che il mandatario in ogni caso deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

2.2.1 PER I CONCORRENTI RIUNITI IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO:

- il concorrente mandatario deve presentare tutta la documentazione richiesta e la dichiarazione di cui al precedente paragrafo C) busta n. 1, punto 1);

- ciascuno dei concorrenti mandanti dovrà presentare la dichiarazione di cui al precedente paragrafo C) busta n. 1, punto 1), omettendo i nn. 23 e 24.

Il Mandatario deve inoltre presentare:

- a) il mandato collettivo speciale con rappresentanza gratuito e irrevocabile conferitole dall'impresa/e mandante/i, risultante da scrittura privata autenticata (o copia di esso, autenticata) e conforme alle prescrizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 ,
- b) la procura relativa al mandato di cui alla precedente lettera a) risultante da atto pubblico (o copia di esso autenticata).

Qualora il mandato e la procura di cui sopra siano conferiti con un unico atto, lo stesso deve essere redatto, a pena di esclusione, nella forma dell'atto pubblico.

Il mandato collettivo speciale con rappresentanza al concorrente mandatario, deve essere conferito prima della presentazione dell'offerta e contenere, altresì, l'indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli concorrenti riuniti o consorziati.

2.2.2.PER I CONCORRENTI CHE INTENDONO RIUNIRSI IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIARSI, AI SENSI DELL'ART. 48, COMMA 8 DEL D.LGS. N. 50/2016:

Il concorrente indicato come mandatario dovrà presentare tutta la documentazione richiesta e la dichiarazione di cui al paragrafo C) busta n.1, punto 1);

I concorrenti mandanti dovranno presentare la dichiarazione di cui al paragrafo C) busta n. 1 punto 1), omettendo i nn. 23 e 24.

I concorrenti che intendono riunirsi, o consorziarsi, devono altresì **allegare apposita dichiarazione congiunta sottoscritta**, che potrà essere resa utilizzando **il modello di dichiarazione M2 per RTI, scaricabile dal sito Internet del Comune di Pievepelago** (<http://www.comune.pievepelago.mo.it/>), sezione bandi e appalti, con la quale si impegnano in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. La dichiarazione deve contenere, altresì le percentuali corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o consorzio che intendono costituire.

In questo caso l'offerta economica deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, da tutti i concorrenti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio.

Per quanto riguarda i rapporti di controllo e/o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del C.C. con altri concorrenti che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di RTI, si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui all'art. 80 del D.lgs. 163/2006.

2) ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO:

L'impresa dovrà effettuare, **a pena di esclusione dalla gara**, accurata visita del luogo in cui si svolgeranno i servizi, con l'assistenza del Responsabile del Procedimento o suo delegato, per prendere visione delle condizioni di lavoro e dovrà assumere tutte le informazioni necessarie in merito ai servizi da effettuare.

Il sopralluogo dovrà essere preventivamente concordato e tassativamente svolto nelle giornate di martedì e giovedì - alle ore 11,00 - esclusi i festivi, prefestivi e il giorno di scadenza del termine per presentare l'offerta - Il numero telefonico a cui rivolgersi per concordare il sopralluogo è il seguente: 0536/71322 int. 26 (Servizio Edilizia Comune di Pievepelago) geom. Guidicelli

Il rispetto dei tempi e delle modalità concordate deve intendersi tassativo ed inderogabile.

Si precisa che al sopralluogo potranno prendere parte esclusivamente:

PER LE IMPRESE

- a) il legale rappresentante dell'impresa, del consorzio, o di una delle imprese eventualmente raggruppate o di una delle imprese designate dal consorzio per l'esecuzione dei servizi;
- b) un dipendente dell'impresa concorrente,
- c) un procuratore dell'impresa come definito all'art. 2209 del Codice Civile;

PER ASSOCIAZIONI/ENTI

- d) il legale rappresentante della Associazione/Ente
- e) un socio/dipendente dell'associazione/Ente ;

Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti è ammessa l'effettuazione del sopralluogo da parte di uno qualsiasi dei soggetti sopra richiamati rappresentanti il raggruppamento(mandante o mandataria) o il consorzio o una delle imprese designate dal Consorzio per l'esecuzione dei lavori

La persona che effettuerà il sopralluogo per conto dell'impresa, dovrà presentarsi all'atto del sopralluogo presso il Servizio Edilizia/Urbanistica del Comune di Pievepelago –

Piazza V.Veneto 26 munita di valido documento di identità e del seguente documento di abilitazione al sopralluogo stesso, che a seconda dei casi sarà il seguente:

PER LE IMPRESE:

- 1) per i soggetti di cui al precedente punto a): certificato della Camera di Commercio anche in fotocopia purché in corso di validità o autocertificazione del legale rappresentante;
- 2) per i soggetti di cui al precedente punto b): autocertificazione del legale rappresentante dalla quale risulti il rapporto di dipendenza ;
- 3) per i soggetti di cui al precedente punto c): procura notarile ai sensi del Codice Civile anche in fotocopia;

PER ASSOCIAZIONI/ENTI:

- 1) per i soggetti di cui al precedente punto d): copia della documentazione dell'Associazione /Ente dal quale si evince la propria nomina;
- 2) per i soggetti di cui al precedente punto e): autocertificazione del legale rappresentante dalla quale risulti il rapporto di dipendenza o lo *status* di associato.

All'atto del sopralluogo, le parti provvederanno alla compilazione di un verbale attestante l'avvenuta visita ai luoghi. L'attestazione di avvenuto sopralluogo, sottoscritta dal Responsabile del procedimento o suo delegato e controfirmata dal rappresentante dell'impresa concorrente/associazione/ente, verrà compilata in duplice copia: una copia verrà conservata dal Responsabile del Procedimento, per riscontro, la copia in originale sarà consegnata alla persona che ha effettuato il sopralluogo per conto dell'impresa/associazione/ente e dovrà essere unita ai documenti per partecipare alla gara.

MANCANZA, INCOMPLETEZZA O IRREGOLARITA' DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Comune di Pievepelago applica l'art. 83 c.9 del D. Lgs. 50/2016. Conseguentemente in caso di mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale dei certificati, documenti e dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, con esclusione di quelle afferenti l'offerta economica, del presente disciplinare verrà applicata una sanzione pecuniaria pari ad € 50,00 il cui pagamento dovrà essere effettuato in contanti non avendo previsto la cauzione provvisoria.

In tal caso il Comune assegna al concorrente un termine di norma pari a 2 giorni e comunque non superiore a 10 giorni perché siano resi, integrati o regolarizzati, **pena l'esclusione**, i certificati, i documenti e le dichiarazioni necessarie, , indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. **Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.**

BUSTA N. 2: OFFERTA ECONOMICA

Nella busta n. 3 deve essere contenuta l'**OFFERTA ECONOMICA**, in lingua italiana, redatta in carta legale o resa legale con apposizione del bollo (€ 16,00), indirizzata al Comune di Pievepelago, consistente nell'indicazione dell'importo del canone **offerto, in rialzo** rispetto all'importo del canone posto a base di gara, espresso sia in cifre che in lettere.

Sono ammesse esclusivamente offerte in rialzo sull'importo del canone posto a base di gara di € 500,00, a favore del Comune di Pievepelago.

In caso di discordanza fra l'importo del canone offerto indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà quello indicato in lettere, salvo i casi di errore evidente.

In caso di offerte uguali si procederà, nella stessa seduta, mediante sorteggio.

L'offerta economica deve essere timbrata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso come segue:

- dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari del soggetto concorrente;
- dai legali rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti;
- dal legale rappresentante dell'impresa mandataria in caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito.

Non saranno ammesse offerte condizionate od espresse in modo indeterminato.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese e di consorzio ordinario di concorrenti, nell'offerta devono, inoltre, essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese del raggruppamento temporaneo o consorzio.

In caso di mancanza della prescritta sottoscrizione da parte del titolare dell'impresa o del legale rappresentante si provvederà alla esclusione del concorrente dalla gara.

Il Comune di Pievepelago si riserva di aggiudicare la concessione anche in caso di presentazione di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua o di non aggiudicare.

D) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La gara avrà inizio in data 23 MAGGIO 2016, alle ore 9,00, in seduta pubblica presso la residenza Municipale del Comune di Pievepelago – Piazza V.Veneto 16 presieduta dal Responsabile dell'area amministrativa alla presenza di due testimoni.

Il Presidente di gara, dopo aver verificato la regolarità ed integrità dei plichi pervenuti, procederà alla ammissione dei concorrenti, previa verifica della correttezza e completezza della documentazione presentata.

Il Presidente procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, darà quindi lettura ad alta voce dei canoni offerti da ciascun concorrente e sulla base dei canoni offerti, scritti in lettere, procederà alla individuazione del concorrente risultato miglior offerente.

L'aggiudicazione del presidente di gara e' provvisoria.

Eventuali modifiche della data saranno comunicate tramite avviso sul sito internet del Comune di Pievepelago: (<http://www.comune.pievepelago.mo.it/>), fino al giorno antecedente la suddetta data.

F) D.LGS 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:

- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento;
- conservati fino alla conclusione del procedimento presso il Servizio Affari Generali del Comune di Pievepelago.

In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del citato Decreto n. 196/2003.

G) AVVERTENZE

SI TENGA ALTRESÌ PRESENTE QUANTO SEGUE:

- L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, di revocare il bando di gara, nonché di non affidare il servizio per motivi di pubblico interesse.
- L'Amministrazione si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua o di non aggiudicare.
- Il Presidente di gara, qualora sussistano adeguate motivazioni, potrà sospendere o interrompere la seduta di gara, adottando adeguate misure di custodia dei plichi, sino alla ripresa delle operazioni.
- Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta formulata ai sensi dell'art. 46, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.
- **Non saranno accettate offerte nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta; offerte parziali, condizionate a clausole non previste o espresse in modo indeterminato; per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali; nel caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.**
- Il Comune di Pievepelago, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, provvede all'aggiudicazione definitiva mediante apposita determinazione del funzionario competente. Si precisa che l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 9 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016. L'aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 60 giorni, salvo un diverso maggior termine conseguente ad un differimento espressamente concordato tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario.
- Il contratto sarà stipulato nelle forme stabilite dalla legislazione vigente..
- Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese relative alla stipulazione del contratto e alla sua eventuale registrazione;

La stazione appaltante provvederà d'ufficio alla verifica del possesso degli altri requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara.

Nel caso l'aggiudicatario sia un raggruppamento di concorrenti dovranno essere prodotti il mandato speciale con rappresentanza e la procura, con le forme e le modalità di cui all'art.48 del D.Lgs. 50/2016. E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di gara.

La stipulazione formale del contratto avverrà a norma delle vigenti disposizioni di legge ,previa effettuazione delle verifiche delle dichiarazioni prodotte e sempre che non venga accertato a carico dell'aggiudicatario alcun limite o impedimento a contrattare.

L'aggiudicatario dovrà produrre la documentazione richiesta e presentarsi alla stipulazione del contratto nei termini perentori che verranno assegnati dall'Ente appaltante. Qualora l'aggiudicatario non risultasse in possesso dei requisiti dichiarati, ricusasse di produrre la documentazione o di stipulare il contratto nel termine stabilito, l'Ente appaltante si riserva di aggiudicare il servizio al secondo classificato, fatta salva ogni azione civile e/o penale per l'inadempienza.

Pievepelago lì, 07-05-2016

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
d.ssa Annalisa Antonioni